



COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA SINDACALE

<p>N 43 Data 16-09-2021</p>	<p>OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI ART. 50 e 54 TUEL - CHIUSURA LOCALI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DALLE 24 DEI GIOVEDI' VENERDI' SABATO PER 30 GIORNI</p>
---------------------------------	---

IL SINDACO

Premesso che:

- nel territorio della città di Urbino, nonostante le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Urbana e le misure organizzative predisposte per il contrasto e la prevenzione degli effetti distorsivi della “movida”, persiste una situazione di grave degrado urbano;
- tali criticità sono aggravate dalla presenza nella zona di attività commerciali e pubblici esercizi che praticano la vendita di bevande anche in orario serale e notturno;
- i fenomeni sopra descritti stanno ingenerando un progressivo degrado urbano e la percezione di una crescente insicurezza sociale che rende difficoltosa la vita dei residenti e dei cittadini in genere;

Considerato che è volontà dell'Amministrazione Comunale di Urbino adottare tutte le misure necessarie e idonee a contrastare efficacemente le cause del degrado e del pericolo per la sicurezza urbana venutesi a creare nell'area indicata;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Dato atto:

- della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- del D.L. del 23 luglio 2021 nr. 105 che all'art. 1 proroga lo stato d'emergenza epidemiologico al 31 dicembre 2021;

Rilevato che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare con sollecitudine rigorose misure di prevenzione del contagio nei rapporti sociali, soprattutto nelle situazioni ove il rischio di contagio è maggiore per tutta la durata prevista dal DPCM del 31 gennaio 2020 e successive proroghe;

Ritenuta pertanto la necessita, ai fini della tutela della salute pubblica, di disincentivare gli assembramenti di persone che potrebbero determinare comportamenti potenzialmente a rischio del diffondersi del virus Covid-19;

Considerato che nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti ed attività economiche, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

Ritenuto necessario contrastare le situazioni che generano, in particolare in orario serale e notturno, assembramenti spontanei non concretamente controllabili vista la sproporzione tra il numero degli avventori (diversi dei quali in evidente stato di ebbrezza alcolica e, comunque con atteggiamenti provocatori a volte connaturati alle dinamiche "di branco") nonché la particolare conformazione del centro storico in rapporto al numero del personale di Polizia Locale e Statale che ivi può essere destinato;

Dato atto che il giorno 14 settembre 2021 alle ore 17 si è tenuta presso la Sala Ex Consiglio del Comune di Urbino una riunione con il Sindaco ed alcuni gestori dei locali in merito all'evento pubblicizzato nei social network chiamato "Baratona" per i giorni 16, 17, 18 settembre 2021 e che in seguito della stessa è stato annullato;

Dato altresì atto che nelle serate e notti delle ultime settimane, gli organi di Polizia hanno segnalato episodi violenti e di disturbo della quiete pubblica ed assembramenti incontrollati di persone fino a tarda notte durante i quali inoltre è risultato impossibile garantire il distanziamento sociale e l'eventuale uso obbligatorio delle mascherine: solo a titolo di esempio si rappresenta la rissa avvenuta nella notte 3.30 circa del giorno 10 settembre 2021, l'investimento di pedone con successiva fuga del trasgressore avvenuta in centro storico la notte del 2 luglio 2021 alle 3 circa, rapina con coltello ai danni di una studentessa il 28 giugno 2021, avvenuti tutti in centro storico.

Dato atto che :

- i vari episodi sopracitati si sono consumati nell'ultimo periodo all'interno del centro storico dovuti ad un elevato afflusso di persone in orario notturno e presumibilmente dovuti al consumo ed abuso di sostanze alcoliche;
- tali atteggiamenti non potendo garantire il necessario distanziamento sociale, potrebbero rischiare di vanificare o quantomeno pregiudicare le misure adottate da tutte le Istituzioni locali e nazionali per contrastare efficacemente la diffusione del COVID-19;

Ritenuto, pertanto, al fine di fronteggiare tale situazione eccezionale nel periodo di rientro degli studenti alla frequentazione delle lezioni in presenza, indispensabile adottare un provvedimento contingibile ed urgente di chiusura di tutte le attività commerciali in genere presenti all'interno del centro storico di Urbino dalle 24.00 dei giovedì, venerdì e sabato alle 4.00 del giorno seguente per la durata di giorni 30 sia per contrastare il pericolo di contagio da COVID-19, che di contrasto agli elementi distorsivi della "movida" notturna all'interno del centro storico;

Visti:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3, secondo cui “Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1”;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
 - 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
 - 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
 - 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
 - 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
 - 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede : “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute”;
 - 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che “Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.”
 - 11 marzo 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
 - 22 marzo 2020, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- 1° aprile 2020 in attuazione del Dl 19/2020, è stato adottato il Dpcm che proroga al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei Dpcm dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile.

- 10 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. che riordina tutte le precedenti disposizioni in un unico provvedimento e di fatto proroga fino al 3 maggio 2020, salvo limitate modifiche, gli effetti dei precedenti Dpcm

- 26 aprile 2020 che introduce sostanziali modifiche al provvedimento precedente prorogando la chiusura di molte attività sino al 17 maggio 2020.;

- 17 maggio 2020 che contiene le “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;*

Visti inoltre il D.P.C.M. del 16 maggio 2020, il D.P.C.M. del 11 giugno 2020, il D.P.C.M. del 14 luglio 2020, il D.P.C.M. 07 settembre 2020, il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, il D.P.C.M. del 03 novembre 2020, il D.P.C.M. del 03 dicembre 2020, il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, il D.P.C.M. del 2 marzo 2021, il D.L. nr. 30 del 13 marzo 2021, il D.L. nr. 52 del 22 aprile 2021, il D.L. nr. 65 del 18 maggio 2021 e il D.L. nr. 105 del 23 luglio 2021;

Vista la Direttiva 2006/123/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio (cosiddetta Direttiva Bolkestein), relativa ai servizi del mercato interno, riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio i “motivi di interesse generale”, riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea, tra i quali “*l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale*”, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre limitazioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

Dato atto che il presente provvedimento, è immediatamente esecutivo ed è reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

Informate, per i profili di ordine e sicurezza pubblica, le autorità locali e provinciali di pubblica sicurezza nel corso della riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia tenutasi in data 09.10.2020 presso la Prefettura di Pesaro e Urbino;

Informate le principali Associazioni di Categoria Professionali portatrici degli interessi diffusi degli operatori economici interessati dalla presente ordinanza

Ritenuto per le motivazioni citate in premessa, che sussistono i presupposti di fatto e di diritto, per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente, in deroga alla vigente normativa in materia di apertura degli esercizi;

Visto l'art. 50 commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, : “*Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da*

specifiche disposizioni di legge.” (comma 4) e “ In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale ...” (comma 5), “ In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma” (comma 6) .

Visto l'art. 54, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e l'art. 54 c.4 bis così come modificato dall'art. 8 c.1 lettera b) del D.L. n. 14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017 che

testualmente cita: *“i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, [...] ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti”;*

Visto l'art.54 comma 6 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 che testualmente cita: *“[.] per motivi di sicurezza urbana, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici [...] adottando provvedimenti di cui al comma 4”;*

Visto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell'art.54 comma 4;

ORDINA

la chiusura di tutte le attività commerciali in genere presenti all'interno del centro storico di Urbino **dalle ore 24.00 dei prossimi giovedì, venerdì e sabato** alle 04.00 del giorno seguente a partire dal giorno 16 settembre 2021 fino al 15 ottobre 2021 compreso, con possibilità di rinnovo.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale in occasione di particolari eventi organizzati o patrocinati dalla stessa di prevedere deroghe alla presente ordinanza.

Restano salve le sanzioni previste per le violazioni in materia di ubriachezza previste dal Codice Penale e dal Regolamento di Polizia Urbana di Urbino (art. 34 e 34bis).

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione al Comando di Polizia Locale per il controllo e l'esecuzione della presente ordinanza;
- la trasmissione alla Prefettura, per le valutazioni di competenza, ed alle Forze di Polizia.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, sarà applicata la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00 e la chiusura del locale nei termini ed ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19;

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale

IL SINDACO
Maurizio Gambini

NR. ALBO 1417

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Urbino dal 16.09.2021 al 01.10.2021

Il/La responsabile per la pubblicazione

